

VA BENE: HO DECISO DI ASSUMERLO... HO PARTICOLARI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE?

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, finalmente è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato però alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro, infatti, deve:

- **comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello «Unificato-Lav»** (scarica da www.ebat.tn.it/stranieri/modulistica). Questa comunicazione **vale anche per l'INAIL e per l'INPS.**

Il mancato rispetto di questo obbligo è punito con la sanzione da 100 a 500 € per ogni lavoratore assunto.

Allo stesso modo si devono **comunicare la cessazione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni:** in questo caso, l'inosservanza dell'obbligo è punito con la sanzione da 50 a 250 € per ogni lavoratore;

- **se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato...), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza:** alla Questura o al Commissariato di polizia (**mod. Cessione di fabbricato:** scarica da www.ebat.tn.it/stranieri/modulistica) o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (**mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili:** scarica da www.ebat.tn.it/stranieri/modulistica).

La mancata presentazione di questa dichiarazione è punita con la sanzione da 160 a 1.100 €.

OBBLIGO DEL DATORE DI COMUNICARE L'ASSUNZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO E ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA L'EVENTUALE CONCESSIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI UN ALLOGGIO.